



n 10346/13 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, composto dai seguenti Magistrati:

- dott.ssa Manuela Farini - Presidente
- dott.ssa Gabriella Zanon - Giudice rel.
- dott. Luca Boccuni - Giudice

sentita la relazione del Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 N° 993/2016 N.A.
 DEP. 20 APR 2016
 CRO. 853
 REP. 2356

offeso: Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione

con merito, ragione delle società, delle mutue assicurative e società cooperative

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10346/13 R.G.

www.osservatoriodirittoimprese.it

DA

A, con gli avv. ti

CONTRO

B, con l'avv.

C, con l'avv.

F, con l'avv.

G, con gli avv. ti

I, con l'avv.

- ATTORE -

Avv. [Signature]

- CONVENUTI -

- CONVENUTA CONTUMACE -

L
OGGETTO: Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative

CONCLUSIONI

come da verbale dell'udienza 14 ottobre 2015

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

A ha instaurato la controversia in oggetto impugnando, quale socio dissenziente, la deliberazione assembleare del 20.9.2013 di B ai sensi dell'art.2479 ter c.c. ed ha altresì proposto azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. chiedendo la condanna degli eredi del defunto amministratore della società e degli altri convenuti al risarcimento del danno, anche quali delegati/portatori del diritto di voto assembleare in B. Nel corso del giudizio, e precisamente con atto di cessione dell'8.1.2015, A ha trasferito le proprie quote di partecipazione in B a D già convenuto in giudizio.

Sfumata la possibilità di definire transattivamente la lite (concordemente le parti avevano chiesto all'udienza del 22.10.2014, fissata ex art.183 c.p.c. all'esito della notifica di comparse contenenti domande riconvenzionali alla convenuta contumace L in liquidazione, un rinvio "per consentire il perfezionamento delle trattative in corso"), la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 25.2.2015, concessi i termini per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica.

La perdita della qualità di socio da parte di **A** nel corso del giudizio ha determinato, quanto all'azione di impugnazione della delibera assembleare del 20.9.2013, la sopravvenuta carenza di interesse, e quindi di legittimazione, del predetto.

E' infatti pacifico che l'azione di annullamento delle delibere sociali presuppone quale requisito di legittimazione la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, ciò non accade - ma non è il caso di specie - solo quando il venir meno della qualità di socio è diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità l'attore contesta con l'impugnazione (v. di recente, Cass. 27.10.2014 n.22784).

Parimenti pacifico è che nel giudizio di impugnazione della deliberazione assunta dall'assemblea di una società di capitali volta alla declaratoria di nullità o all'annullamento della delibera stessa, parte passivamente legittimata è solo la società al cui organo assembleare è imputabile, in ragione del principio di maggioranza, la deliberazione contestata.

Venuta meno la qualità di socio di **A** per effetto della cessione di quote, la domanda di annullamento deve ritenersi improcedibile (v. 2479 ter, ultimo comma, c.c. il quale prevede l'applicabilità "in quanto compatibili" di vari articoli, tra cui l'art.2378 c.c. che detta la disciplina del procedimento di impugnazione delle deliberazioni delle s.p.a. ed al secondo comma stabilisce che "qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimento per atto tra vivi il numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento ...").

Quanto invece all'azione di responsabilità, proposta dal **A** come sostituto processuale della società, la perdita della qualità di socio del predetto non incide sulla prosecuzione del giudizio in quanto la **B** si è costituita in giudizio assumendo proprie conclusioni conformi alla domanda proposta dal **A** stesso. Né dalle conclusioni della **B**, come precisate all'udienza del 14.10.2015 può evincersi una rinuncia all'azione da parte della società, tanto più in considerazione di quanto disposto dall'art. 2476, quinto comma, c.c. ("Salvo diversa disposizione

Bonan



Seuf. 993/2016 MB.

dell'atto costitutivo. l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale").

Si rende perciò inevitabile rimettere la causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Il giudizio deve proseguire anche nei confronti del **A** in quanto ogni decisione in ordine alle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, è inescindibilmente collegata anche all'esito dell'azione di responsabilità proposta in origine dal **A** e allo stato fatta propria e proseguita dalla **B**

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di impresa, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva e difetto di interesse di **A** la domanda di annullamento della delibera assembleare della **B** del 20.9.2013 dal predetto proposta;
- 2) rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
- 3) spese al definitivo.

Venezia, 7 aprile 2016

Il Presidente

M. Amadei

il Giudice estensore

Elisabetta Bellemo

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

Bellemo

TRIBUNALE DI VENEZIA DEPOSITATO
20 APR. 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ELISABETTA BELLEMO

4

